Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 27 agosto 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 1° dicembre 1952
registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1953
registro n. 77 Presidenza, foglio n. 62

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ANDORLINI Silvano di Adalberto e di Evelina Lastrucci, da Genova, classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane partigiano partecipava arditamente a numerose azioni di guerriglia e di sabotaggio sempre segnalandosi per dedizione, per fermezza e per coraggio. Particolarmente si distingueva quando, attaccato dal nemico e seriamente ferito durante un'azione esplorante, non desisteva dal combattimento, incitando i compagni e validamente contribuendo al successo. Caduto in mani tedesche, manteneva contegno fiero ed esemplare, nulla rivelando. Condannato a morte affrontava da valoroso il plotone di esecuzione al grido di «Viva l'Italia». — Zone di Aosta e di Biella, agosto 1944-13 marzo 1945.

TAZIOLI Renzo fu Domenico e di Cesari Zita, da Piazza al Serchio (Lucca), classe 1925, partigiano combattente. — Giovane partigiano, già segnalato per coraggioso comportamento, si distingueva particolarmente nel corso di un duro attacco condotto in forze dal nemico. Rimasto con pochi uomini accerchiato in una forte posizione, continuava fieramente a combattere per molte ore recando grave danno allo svilupparsi dell'azione. Subiva perdite relativamente gravissime, due morti e tre feriti gravi, ma non desisteva, animando i suoi e dando bello esempio di ardimento col gettarsi allo scoperto per soccorrere e portare in salvo uno dei feriti. La valorosa resistenza, durata sette ore, validamente contribuiva alla sconfitta dei tedeschi che dovevano ritirarsi con numerose perdite. — Scogna di Sesta Godano (La Spezia), 11 novembre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

ALVIRI Rino fu Paolo e di Resico Adele, da Follo (La Spezia), classe 1915, soldato di artiglieria, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, partecipava alla lotta di liberazione segnalandosi per dedizione e per ardimento, qualità brillantemente affermate nel corso di duri combattimenti. Particolare prova di attaccamento al dovere forniva a Padivarma quando, ritiratisi precipitosamente gli uomini del suo distaccamento fatti segno di sorpresa a violento fuoco nemico, si preoccupava di trarre in salvo il mulo a lui in consegna carico di rifornimenti e cadeva, così, colpito a morte sul campo nell'adempimento del dovere. — Zona di La Spezia, ottobre 1943-14 settembre 1944.

PORTA Pietro fu Giovanni e di Moccagatta Irma, da Rocchetta (Asti), classe 1921, partigiano combattente. — Comandante di un distaccamento di partigiani, già più volte segnalato per capacità e per coraggio, nel corso di numerosi combattimenti, si distingueva particolarmente durante un attacco notturno condotto, alla testa di pochi uomini, contro un posto di blocco stradale. Penetrato fra i reticolati impegnava, con estremo ardimento, le difese nemiche a colpi di bomba a mano e fronteggiava, poi, animosamente rinforzi nemici sopraggiunti. Seriamente ferito ad una gamba disponeva accortamente per ritirare i suoi uomini e, dopo esser rimasto molte ore in territorio controllato dal nemico, riusciva con grande forza di animo, a trascinarsi in salvo. — Nizza Monferrato, 11 aprile 1945.

CROCE AL VALOR MILITARE

LOMASTO Vincenzo di Ferdinando e di Vacciano Carmela, da Napoli, classe 1915, tenente di fanteria, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio intraprendeva con decisione la lotta di liberazione, distinguendosi per attività, per iniziativa e per coraggio ed affermandosi per belle doti di animatore e di organizzatore. — Zone di Venezia, Udine, Verona e di Trento, settembre 1943-aprile 1945.

JANNARONE Filippo fu Francesco e fu Raffaella D'Alessandro, da Ariano Irpino (Avellino), classe 1914, capitano di fanteria di complemento, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, aderiva al Movimento di liberazione entrando a far parte del Fronte militare sorto nella Capitale. Svolgendo indefessa e redditizia attività, in condizioni di ambiente difficili e pericolose, dimostrava di possedere belle capacità organizzative e belle doti di ardimento e forniva servizi particolarmente apprezzati con l'effettuare numerose missioni informative e di collegamento nelle zone dei Castelli Romani. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

(3540)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 maggio 1953, n. 604.

Istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato di un ruolo transitorio per il personale di ruolo già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951, con il quale sono stati approvati gli elenchi definitivi del personale subalterno di ruolo già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, proposto per il trasferimento nei ruoli transitori da istituirsi presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Corpo forestale dello Stato — e del personale operaio permanente, già alle dipendenze di detto Commissariato, proposto anch'esso per il passaggio al Ministero suindicato;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti i regi decreti 24 dicembre 1924, n. 2114 e 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 412;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Corpo forestale dello Stato — è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1950, il ruolo transitorio per il personale subalterno di ruolo, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, indicato nell'elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951.

Art. 2.

Il ruolo transitorio è quale risulta dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.

Il personale sarà inquadrato nel ruolo transitorio istituito col presente decreto, come segue:

il personale delle sub-categorie I e II nel grado di sorvegliante capo corrispondente alla qualifica di commesso capo dei ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato;

il personale delle sub-categorie III, IV e V, rispettivamente nei gradi di sorvegliante di 1ª classe, sorvegliante di 2ª classe e sorvegliante di 3ª classe, corrispondenti alle qualifiche di primo commesso, usciere capo e usciere dei ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato.

All'atto dell'inquadramento sarà attribuita nel grado conferito l'anzianità maturata nella categoria di provenienza, per i subalterni inquadrati nel grado di sorvegliante capo sarà attribuita in tale grado l'anzianità complessiva maturata nelle sub-categorie I e II della cessata Amministrazione.

Al personale subalterno che, a seguito dell'inquadramento, venga a percepire uno stipendio inferiore a quello già goduto, sarà attribuito il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 412.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, provvederà al trasferimento nel ruolo transitorio del personale compreso nell'elenco indicato nell'art. 1.

Art. 5.

Ai soli fini dell'attribuzione delle qualifiche di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza previste per i membri del Corpo forestale dello Stato dall'art. 13 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, il sorvegliante capo è equiparato al sottufficiale del Corpo forestale dello Stato e il sorvegliante di 1ª classe, il sorvegliante di 2ª classe e il sorvegliante di 3ª classe sono equiparati alle guardie scelte e alle guardie di detto Corpo.

Art. 6.

Al personale iscritto nel ruolo transitorio sono applicabili, per tutto quanto non espressamente disposto col presente decreto, tutte le disposizioni previste dalle vigenti norme sullo stato giuridico, sull'ordinamento gerarchico e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato e quelle contemplate nel decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804.

Art. 7.

Il personale operaio permanente (salariato), già addetto al suddetto Commissariato, proposto per il passaggio al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Corpo forestale dello Stato — compreso nell'elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951, passa, a decorrere dal 1° gennaio 1950, alle dipendenze di detta Amministrazione con le attribuzioni e il trattamento economico goduti all'atto del passaggio.

A detto personale sono applicabili tutte le disposizioni previste dalle vigenti norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1953

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 128. — Carlomagno

Ruolo transitorio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato - per il personale subalterno di ruolo, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona.

Qualifica	Numero dei posti
Sorvegliante capo	6
Sorvegliante di 1ª classe	11
Sorvegliante di 2ª classe	16
Sorvegliante di 3ª classe	16
Totale	49

Visto:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
De Gasperi

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Fanfani

Il Ministro per il tesoro
Pella

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1953, n. 605.

Istituzione presso il Ministero della pubblica istruzione di ruoli transitori per il personale di ruolo già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951, con il quale sono stati approvati gli elenchi definitivi del personale di ruolo già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, proposto per il trasferimento nei ruoli transitori da istituirsi presso il Ministero della pubblica istruzione e del personale operaio permanente, già alle dipendenze di detto Commissariato, proposto anch'esso per il passaggio al Ministero della pubblica istruzione;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti i regi decreti 24 dicembre 1924, n. 2114 e 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 412;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
~~Sentito il Consiglio dei Ministri;~~
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero della pubblica istruzione — Amministrazione centrale — sono istituiti a decorrere dal 1° gennaio 1950 i ruoli transitori per il personale di ruolo, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, indicato nell'elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951.

Art. 2.

I ruoli transitori sono quali risultano dalle tabelle *A, B, C, D*, allegate al presente decreto.

Art. 3.

Il ruolo transitorio, istituito con il presente decreto per il personale di gruppo *C* del servizio tecnico edile (tabella *C*), è aperto: le promozioni ai gradi 11°, 10° e 9° possono conferirsi, per anzianità congiunta al merito, dopo una permanenza di nove anni in ciascuno dei gradi rispettivamente inferiori.

Art. 4.

Il personale subalterno sarà inquadrato nel ruolo transitorio istituito col presente decreto, come segue:

il personale delle sub-categorie I e II nel grado di sorvegliante capo corrispondente alla qualifica di commesso capo dei ruoli del personale subalterno statale;

il personale delle sub-categorie III, IV e V, rispettivamente nei gradi di sorvegliante di 1ª classe, sorvegliante di 2ª classe e sorvegliante di 3ª classe corrispondenti alle qualifiche di primo commesso, usciere capo e usciere dei ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato.

All'atto dell'inquadramento sarà attribuita nel grado conferito l'anzianità maturata nella categoria di provenienza; per i subalterni inquadrati nel grado di sorvegliante capo sarà attribuita in tale grado l'anzianità complessiva maturata nelle sub-categorie I e II della cessata Amministrazione.

Al personale subalterno che, a seguito dell'inquadramento, venga a percepire uno stipendio inferiore a quello già goduto, sarà attribuito il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 412.

Art. 5.

Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, provvederà al trasferimento nei ruoli transitori del personale compreso nell'elenco indicato nell'art. 1.

Art. 6.

Il personale iscritto nei ruoli transitori di cui all'art. 1 del presente decreto può, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, essere assegnato anche ad uffici od istituti periferici.

Art. 7.

Al personale iscritto nei ruoli transitori sono applicabili, per tutto quanto non espressamente disposto col presente decreto, tutte le disposizioni previste dalle vigenti norme sullo stato giuridico, sull'ordinamento gerarchico e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

Il personale operaio permanente (salariato), già addetto al suddetto Commissariato, proposto per il passaggio al Ministero della pubblica istruzione e compreso nell'elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 1951, passa, a decorrere dal 1° gennaio 1950, alle dipendenze di detta Amministrazione con le attribuzioni e il trattamento economico goduti all'atto del passaggio.

A detto personale sono applicabili tutte le disposizioni previste dalle vigenti norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 129. — CARLOMAGNO

Ruoli transitori del Ministero della pubblica istruzione per il personale di ruolo già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona.

TABELLA *A*

Ruolo transitorio per il personale amministrativo di gruppo *A*:

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettore generale	1
6°	Direttore capo divisione	1
7°	Capo sezione	2
8°	Consigliere	1
	Totale	5

Visto:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA *B*

Ruolo transitorio per il personale amministrativo di gruppo *C*:

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Archivista capo	1
10°	Primo archivista	3
11°	Archivista	3
12°	Applicato	6
13°	Alunno d'ordine	1
	Totale	14

Visto:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA *C*

Ruolo transitorio per il servizio tecnico edile di gruppo *C*:

Grado	Qualifica	Numero dei posti
dal 12° al 9°	Assistente edile	3

Visto:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA *D*

Ruolo transitorio per il personale subalterno:

Qualifica	Numero dei posti
Sorvegliante capo	8
Sorvegliante di 1ª classe	14
Sorvegliante di 2ª classe	19
Sorvegliante di 3ª classe	19
Totale	60

Visto:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1953, n. 606.

Istituzione presso il Ministero delle finanze di ruoli transitori per il personale di ruolo già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951, con il quale sono stati approvati gli elenchi definitivi del personale di ruolo già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, proposto per il trasferimento nei ruoli transitori da istituirsi presso il Ministero delle finanze e del personale operaio permanente, già alle dipendenze di detto Commissariato, proposto anch'esso per il passaggio al Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti i regi decreti 24 dicembre 1924, n. 2114 e 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 412;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero delle finanze - Amministrazione centrale sono istituiti a decorrere dal 1° gennaio 1950 i ruoli transitori per il personale di ruolo, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, indicato nell'elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951.

Art. 2.

I ruoli transitori sono quali risultano dalle tabelle *A, B, C, D*, allegate al presente decreto.

Art. 3.

Il ruolo transitorio per il personale di gruppo *A* del Servizio tecnico agrario è aperto: le promozioni ai gradi 8°, 7° e 6° possono conferirsi per anzianità congiunta al merito, dopo una permanenza di sei anni in ciascuno dei gradi rispettivamente inferiori.

Art. 4.

Per il personale di ragioneria di gruppo *B* resta in vigore la norma prevista dall'art. 2 del reale decreto 4 ottobre 1942, n. 68, circa il periodo richiesto per la ammissione agli esami di merito distinto e di idoneità per la promozione al grado di primo ragioniere.

Art. 5.

Il personale subalterno sarà inquadrato nel ruolo transitorio istituito col presente decreto come segue:

il personale delle sub-categorie I e II nel grado di sorvegliante capo corrispondente alla qualifica di,

commesso capo dei ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato;

il personale delle sub-categorie III, IV e V, rispettivamente nei gradi di sorvegliante di 1ª classe, sorvegliante di 2ª classe e sorvegliante di 3ª classe, corrispondenti alle qualifiche di primo commesso, usciere capo e usciere dei ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato.

L'inquadramento nel grado di sorvegliante capo, di cui al comma precedente, potrà essere disposto anche in soprannumero, salvo riassorbimento con le successive vacanze che si verificheranno nel grado medesimo.

All'atto dell'inquadramento sarà attribuita nel grado conferito l'anzianità maturata nella categoria di provenienza; per i subalterni inquadrati nel grado di sorvegliante capo sarà attribuita in tale grado l'anzianità complessiva maturata nelle sub-categorie I e II della cessata Amministrazione.

Al personale subalterno che, a seguito dell'inquadramento, venga a percepire uno stipendio inferiore a quello già goduto, sarà attribuito il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 412.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, provvederà al trasferimento nei ruoli transitori del personale compreso nell'elenco indicato all'art. 1.

Art. 7.

Al personale iscritto nei ruoli transitori sono applicabili, per tutto quanto non espressamente disposto col presente decreto, tutte le disposizioni previste dalle vigenti norme sullo stato giuridico, sull'ordinamento gerarchico e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

Il personale operaio permanente (salariato), già addetto al suddetto Commissariato, proposto per il passaggio al Ministero delle finanze e compreso nell'elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951, passa, a decorrere dal 1° gennaio 1950, alle dipendenze di detta Amministrazione con le attribuzioni e il trattamento economico goduti all'atto del passaggio.

A detto personale sono applicabili tutte le disposizioni previste dalle vigenti norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1953

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 130. — Carlomagno

Ruoli transitori del Ministero delle finanze per il personale di ruolo già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona.

Tabella *A*

Ruolo transitorio per il personale di ragioneria di gruppo *B*:

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Ispettore superiore di ragioneria	1
7°	Capo sezione di ragioneria	2
8°	Ragioniere capo	3
9°	Primo ragioniere	3
10° e 11°	Ragioniere e vice ragioniere	2
	Totale	11

Visto:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
De Gasperi

Il Ministro per le finanze
Vanoni

Il Ministro per il tesoro
Pella

Tabella *B*

Ruolo transitorio per il personale di gruppo *A* del servizio tecnico agrario:

Grado	Qualifica	Numero dei posti
dal 9° al 6°	Agente agronomo	2

Visto:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
De Gasperi

Il Ministro per le finanze
Vanoni

Il Ministro per il tesoro
Pella

Tabella *C*

Ruolo transitorio per il personale di gruppo *C* del servizio tecnico agrario:

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Assistente agrario principale	3
10°	Assistente agrario di 1ª classe	3
11°	Assistente agrario di 2ª classe	4
12°	Assistente agrario di 3ª classe	2
	Totale	12

Visto:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
De Gasperi

Il Ministro per le finanze
Vanoni

Il Ministro per il tesoro
Pella

TABELLA *D*

Ruolo transitorio per il personale subalterno:

Qualifica	Numero dei posti
Sorvegliante capo	4
Sorvegliante di 1ª classe	7
Sorvegliante di 2ª classe	9
Sorvegliante di 3ª classe	9
Totale	29

Visto:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 1953.

Autorizzazione al Provveditorato dello Stato a mantenere in servizio un contingente numerico di salariati temporanei per l'esercizio finanziario 1953-54.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Visto il decreto interministeriale in data 21 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1953, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 222;
Ritenuto che per le esigenze dei servizi del Provveditorato generale dello Stato si rende necessario continuare ad avvalersi, anche durante l'esercizio finanziario 1953-1954, dell'opera di n. 49 (quarantanove) unità di salariati temporanei;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Provveditorato generale dello Stato è autorizzato a mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1953-1954, n. 49 (quarantanove) salariati temporanei, di cui il 4 % che possono essere classificati alla prima categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 luglio 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1953
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 231

(4237)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1953.

Aumento del contributo dovuto dallo Stato al comune di Bari per la determinazione del canone di affitto dei locali demaniali occupati dalla Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1951, con il quale veniva determinato ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1941, n. 392, la pigione per i locali di proprietà demaniale occupati dalla Pretura di Bari in annue L. 638.820 dal 1° gennaio 1949, aumentato a L. 1.277.640 dal 1° giugno 1950 in applicazione della legge 23 maggio 1950, n. 253, e a L. 1.916.460 dal 1° gennaio 1951 salvo le ulteriori maggiorazioni dovute per legge;
Vista l'annotazione in calce alla tabella allegata alla suddetta legge con la quale si prevedeva l'aumento del contributo statale al comune di Bari per un importo pari al canone che sarebbe stato determinato per i locali demaniali occupati dalla Pretura;
Ritenuto opportuno trattenere a favore del locatore le somme dovute in seguito agli aumenti di cui sopra all'atto del pagamento del contributo;
Visto l'art. 3 della citata legge 24 aprile 1941, n. 392;

Decreta:

Il contributo dovuto dallo Stato al comune di Bari stabilito dalla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, è aumentato, in seguito al decreto 17 dicembre 1951 del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per la giustizia e per l'interno, di L. 638.820 (seicentotrentottomilaottocentoventi) per l'anno 1949; di L. 1.011.465 (un milione undicimilaquattrocentosessantacinque) per l'anno 1950 e di L. 1.916.460 (un milione novecentosedicimilaquattrocentosessanta) per l'anno 1951.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1953

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZOLI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1953
Registro n. 19 *Grazia e giustizia, foglio n.* 213. — OLIVA

(4304)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1953.

Rinnovo e istituzione di concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 19 maggio 1953;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale la importazione temporanea è consentita	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
Lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), contachilometri e orologi, nastri per ceppi freno, dischi e segmenti per frizioni, tessuti di cotone incerati o pegamoidati, pelli finte a base di resine poliviniliche o di resine sintetiche con o senza supporto di tessuto	Per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (concessione decorrente dal 1° luglio 1953).	—	1 anno
Bozzoli doppi, bozzoli scarti e bozzoli realini	Per essere trasformati in filati di doppio e riesportati sotto forma di filati di doppio o di tessuti di filati di doppio (concessione decorrente dal 23 giugno 1953)	kg. 100	6 mesi
Cascami di seta. . .	Per essere macerati, pettinati e filati (concessione decorrente dal 1° luglio 1953)	kg. 100	6 mesi
Fili di rame, di bronzo e di ottone, greggi, lucidi	Per la fabbricazione di tele e reti metalliche (concessione decorrente dal 1° luglio 1953)	kg. 100	1 anno
Legname	Per la costruzione di case prefabbricate (concessione decorrente dal 1° luglio 1953)	kg. 500	6 mesi
Malto	Per la fabbricazione della birra (concessione decorrente dal 1° luglio 1953)	kg. 100	1 anno
Olio minerale greggio	Per essere lavorato e reso adatto alla fabbricazione di cavi elettrici (concessione decorrente dal 1° luglio 1953)	kg. 100	1 anno
Pelli di ogni specie, greggie o conciate o tinte	Per la fabbricazione di guanti (concessione decorrente dal 1° luglio 1953)	kg. 25	6 mesi
Polveri da stampaggio a base di resine polistiroliche e di acetato di cellulosa	Per la produzione di articoli stampati (concessione decorrente dal 1° luglio 1953)	kg. 100	6 mesi
Tessuti di lana (feltri)	Per la fabbricazione di palle da tennis (concessione decorrente dal 1° luglio 1953)	kg. 25	1 anno
Miele depurato . .	Per essere impiegato nella fabbricazione di prodotti dell'industria dolciaria	kg. 100	6 mesi
Getti di acciaio e sue leghe, comunque doganalmente classificabili	Per la fabbricazione di utensili e strumenti per la lavorazione del legno e dei metalli	kg. 100	1 anno
Sughero naturale grezzo, di spessore superiore ai mm. 20	Per essere impiegato nella fabbricazione di turaccioli per lo imbottigliamento di vini, vermouth e liquori in esportazione, o nella fabbricazione di turaccioli destinati direttamente all'esportazione	kg. 100	6 mesi

Art. 2.

Per la durata di mesi sei, decorrenti dal 18 giugno 1953, la seta tratta greggia, bianca o gialla, e la seta toussah, ammesse alla temporanea importazione a termini dell'agevolazione prevista dalla legge 11 marzo 1953, n. 206, per le lavorazioni ivi stabilite, potranno essere anche sottoposte a tintura.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1953

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1953
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 195. — LESEN

(4279)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile sito in Firenze.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 14 agosto 1953 l'Opera nazionale maternità e infanzia è stata autorizzata ad acquistare dalla signora Teresita Galardelli Morandi, per il prezzo di L. 3.100.000, il complesso immobiliare sito in Firenze — località Galluzzo — via del Porticò 2, composto di un fabbricato e circostante terreno, indicato nel nuovo catasto fabbricati di Firenze alla particella 82 del foglio 130 e particella 78-*b* del foglio 130.

L'immobile sopra descritto dovrà essere destinato ad asilo nido.

(4264)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Carri serbatoio per gas compressi, liquefatti o disciolti — Pressioni di carica, gradi di riempimento, pressioni di prova - Prescrizioni varie.

Circolare n. 210/1953

Viste le modifiche apportate in campo internazionale alle disposizioni per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, si dispone quanto segue:

a) le prescrizioni di cui alla 43ª serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, relative ai nuovi gas ammessi al trasporto, nonchè alle varianti circa le pressioni di carica, i gradi di riempimento, le pressioni di prova ed il divieto di impiego di parti in rame per alcuni gas, debbono essere applicate anche ai grandi recipienti di cui al regolamento approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1930;

b) se più recipienti sono fissati ai carri (od autocarri o rimorchi) in maniera definitiva, non è necessario munire ciascun recipiente di un dispositivo di riempimento e di svuotamento; tale dispositivo può essere fissato ad un tubo collettore che colleghi i recipienti.

Tuttavia i recipienti semifissi al carro non devono essere collegati da un tubo collettore (si considerano recipienti semifissi al carro quelli che, costruiti per adattarsi agli speciali ancoraggi del carro stesso, non possono tuttavia esserne rimossi che dopo smontaggio dei loro pezzi di ancoraggio).

c) se dei recipienti multipli fissati in maniera definitiva al carro sono collegati fra loro da un tubo collettore e sono destinati a contenere dei gas compressi che non presentano pericolo per gli organi respiratori, non è necessario che ciascun recipiente sia isolato per mezzo di un rubinetto (si considerano come gas compressi che non presentano pericolo per gli organi respiratori l'idrogeno, il metano, le miscele di idrogeno e metano, l'ossigeno, le miscele di ossigeno ed anidride carbonica, l'azoto, l'aria compressa, il nitrox, i gas rari (elio, neo, argo, cripto e xeno), le miscele dei gas rari, le miscele di rari e d'azoto);

d) se dei recipienti multipli fissati in maniera definitiva al carro sono collegati fra loro da un tubo collettore e sono destinati a contenere gas compressi che presentano pericolo per gli organi respiratori, ciascun recipiente sarà isolato per mezzo di un rubinetto (si considerano come gas compressi che presentano pericolo per gli organi respiratori: l'ossido di carbonio, il gas d'acqua, il gas di sintesi, il gas illuminante, il gas d'olio compresso, il fluoruro di boro e le miscele di ossido di carbonio, di gas d'acqua, di gas di sintesi e di gas illuminante);

e) se dei recipienti multipli fissati in maniera definitiva al carro sono collegati fra di loro da un tubo collettore e sono destinati a contenere gas liquefatti che non presentano pericolo per gli organi respiratori, essi non devono potersi isolare separatamente per mezzo di un rubinetto (si considerano come gas liquefatti che non presentano pericolo per gli organi respiratori: l'anidride carbonica, il protossido d'azoto, l'etano, l'etilene, il gas d'olio liquefatto, l'esafluoruro di solfo, il propano, il ciclopropano, il propilene, il butano, l'isobutano, il butadiene, il butilene, l'isobutilene, le miscele gassose *A*, *A1*, *B* e *C*, l'etere metilico, il cloruro di etile, il tricloromonofluorometano, il diclorodifluorometano, il dicloromonofluorometano, il monoclorodifluorometano, il diclorotetrafluorometano ed il cloruro di vinile);

f) se dei recipienti multipli fissati in maniera definitiva al carro sono collegati fra loro da un tubo collettore e sono destinati a contenere dei gas liquefatti che presentano pericolo per gli organi respiratori, essi debbono essere singolarmente isolati per mezzo di un rubinetto; essi verranno riempiti uno per volta ed il loro rubinetto dovrà essere chiuso e sigillato durante il trasporto (si considerano come gas liquefatti che presentano pericolo per gli organi respiratori l'acido cloridrico anidro, l'acido fluoridrico anidro, l'acido solfidrico, l'ammoniaca, il cloro, l'anidride solforosa, il tetrossido d'azoto, il gas T, l'etere metilvinilico, il cloruro di metile, il bromuro di metile, l'ossicloruro di carbonio, il bromuro di vinile, la monometilamina, la dimetilamina, la trimetilamina, la monoetilamina e l'ossido di etilene). Le stesse prescrizioni si applicano all'ammoniaca disciolta in acqua sotto pressione.

Roma, addì 18 luglio 1953

p. *Il Ministro*: CAPPUCCIO

(4182)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 10 agosto 1953-9 agosto 1956, i fondi siti nei comuni di Gaglianico e Sandigliano (Vercelli), dell'estensione di ettari 650 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

sud: strada Borriana-Sandigliano-Candelo fino all'incrocio della strada per Verrone, indi confine del comune di Verrone;

est: confine con il comune di Candelo;

nord: confine con il comune di Biella;

ovest: confine con il comune di Ponderano e poi confine con il comune di Borriana fino alla strada Borriana-Gaglianico.

Per il periodo 10 agosto 1953-9 agosto 1956, i fondi siti nel comune di Moncrivello (Vercelli), dell'estensione di ettari 465, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: fosso Oriale; fosso Corno fino al congiungimento con il Naviglio di Ivrea all'altezza della Cascina Carla;

est: Naviglio di Ivrea;

sud: Naviglio di Ivrea fino al congiungimento con la Dora Baltea;

ovest: Dora Baltea fino all'incrocio con il fosso Oriale.

(4175)

Revoca di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Asti e Portacomaro (Asti), dell'estensione di ettari 550, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 luglio 1952, viene revocata.

Nella suddetta zona la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, rimangono vietate, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1953.

(4177)

Proroga di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 20 agosto 1952, nella zona di Camagna (Alessandria), della estensione di ettari 379, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

(4176)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 agosto 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	632,50
» Firenze	624,90	630 —
» Genova	624,90	632 —
» Milano	624,91	632,25
» Napoli	624,90	629,95
» Palermo	624,92	631,75
» Roma	624,89	632,50
» Torino	624,90	628 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,90	632,25

Media dei titoli del 26 agosto 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,40
Id. 3,50 % 1902	60 —
Id. 3 % lordo	70 —
Id. 5 % 1935	94,30
Redimibile 3,50 % 1934	77,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,425
Id. 5 % 1936	90,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,30

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 26 agosto 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . . . Lit. 624,90
1 dollaro canadese . . . . . » 632,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per merito distinto per il conferimento di ventisette posti di medico provinciale di 3ª classe (grado 8°, gruppo A).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il regolamento per il personale della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;
Visto il regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e successive estensioni;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;
Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Visto il regio decreto 26 luglio 1925, n. 1256;
Visto il regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482;
Visto il regio decreto 22 novembre 1937, n. 1933;
Visto il regio decreto 2 maggio 1940, n. 367;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;
Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame di concorso per merito distinto per il conferimento di ventisette posti di medico provinciale di 3ª classe (grado 8°, gruppo A) con l'osservanza delle norme contenute nei sopracitati decreti.

Art. 2.

Al detto esame sono ammessi i medici provinciali aggiunti di 1ª e 2ª classe che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 9° e 10°, compreso il periodo di prova, e che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Agli effetti della determinazione della anzianità prescritta per il predetto esame, saranno valutati

a) eventuale servizio prestato anteriormente all'impiego di ruolo, quali:

1) combattenti nella guerra 1915-1918;

2) combattenti nelle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

3) combattenti della guerra 1940-1943 (nelle Forze armate dello Stato ovvero quali militarizzati o assimilati);

4) combattenti nella guerra di liberazione;

5) partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico;

6) appartenenti alle altre categorie assimilate, a norma di legge, ai combattenti;

b) l'eventuale periodo trascorso anteriormente all'impiego in ruolo lontano dai reparti combattenti per ferite ed infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, nonchè, per mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico delle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il periodo decorso dalla data di mutilazione o di invalidità che determinarono l'allontanamento da reparti combattenti, alla data dell'armistizio;

c) l'eventuale servizio nei ruoli dei gruppi *A*, *B*, *C* delle Amministrazioni statali da valutarsi a norma dell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dell'art. 2 del regio decreto 26 luglio 1925, n. 1256.

La valutazione dei servizi di cui sopra sarà effettuata sempre che i candidati abbiano almeno due anni di appartenenza al proprio ruolo, tenuto conto, ai fini del compimento del biennio, dell'eventuale periodo di prova.

Al personale in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, che, successivamente alla data stessa, abbia ottenuto la nomina in ruolo organico, si applicano le norme di cui al combinato disposto degli articoli 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, nonchè della legge 4 aprile 1953, n. 240.

Art. 3.

Per essere ammessi al predetto esame gli aspiranti dovranno presentare all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica domanda redatta in carta bollata non oltre il 30 settembre 1953.

In detta domanda dovrà essere indicata la lingua straniera (inglese, francese, tedesco) nella quale l'aspirante intenda sostenere la prova obbligatoria di esame e la lingua o le lingue straniere nelle quali voglia sostenere la prova facoltativa di esame.

Art. 4.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) di un ispettore generale medico appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) di due professori di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per le prove di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti si siano dichiarati pronti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di qualcuno della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo di grado non inferiore al 9°, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Le prove di esami si svolgeranno secondo le norme contenute nei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960 e 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042. Esse verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte:

1) etiologia e patologia delle malattie infettive;

2) profilassi e polizia sanitaria delle malattie infettive;

3) igiene generale;

4) igiene speciale.

Prove pratiche:

1) microscopia, microbiologia e parassitologia applicata all'igiene;

2) clinica medica;

3) tecnica necroscopica.

Prove orali tecniche:

1) materie delle prove scritte e pratiche;

2) statistiche demografiche e sanatoriali;

3) legislazione ed ordinamento sanitario e amministrativo della Repubblica;

4) assistenza sanitaria e sociale, pubblica, previdenziale, assicurativa.

Prove orali di lingua:

conoscenza di una lingua obbligatoria (inglese, francese e tedesco) e di altre facoltative.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Il direttore capo della Divisione personale dell'Alto Commissariato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1953
Registro n. 81 *Presidenza, foglio n.* 74. — FERRARI

(4271)

Concorso per merito distinto per il conferimento di ventitre posti di veterinario provinciale di 3ª classe (grado 8°, gruppo A).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto il regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e successive estensioni;

Visto il regio dcreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio dcreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il regio decreto 26 luglio 1925, n. 1256;

Visto il regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482;

Visto il regio decreto 22 novembre 1937, n. 1933;

Visto il regio decreto 2 maggio 1940, n. 367;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame di concorso per merito distinto per il conferimento di ventitre posti di veterinario provinciale di 3ª classe (grado 8°, gruppo *A*).

Art. 2.

Al detto esame sono ammessi i veterinari provinciali aggiunti di 1ª e 2ª classe che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio complesssivo nei gradi 9° e 10°, compreso il periodo di prova e che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità prescritta per il predetto esame, saranno valutati

a) eventuale servizio prestato, anteriormente all'impiego di ruolo, quali:

1) combattenti nella guerra 1915-1918;

2) combattenti nelle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 7 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

3) combattenti della guerra 1940-1943 (nelle Forze armate dello Stato ovvero quali militarizzati o assimilati);

4) combattenti nella guerra di liberazione;

5) partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico;

6) appartenenti alle altre categorie assimilate, a norma di legge, ai combattenti;

b) l'eventuale periodo trascorso anteriormente all'impiego in ruolo lontano dai reparti combattenti per ferite ed infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, nonchè per mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico delle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il periodo decorso dalla data di mutilazione o di invalidità, che determinarono l'allontanamento da reparti combattenti, alla data dell'armistizio;

c) l'eventuale servizio nei ruoli dei gruppi *A*, *B*, *C* delle Amministrazioni statali, da valutarsi a norma dell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e dell'art. 2 del regio decreto 26 luglio 1925, n. 1256.

La valutazione dei servizi di cui sopra sarà effettuata sempre che i candidati abbiano almeno due anni di appartenenza al proprio ruolo, tenuto conto, ai fini del compimento del biennio, dell'eventuale periodo di prova.

Al personale di servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, che successivamente alla data stessa abbia ottenuto la nomina in ruolo organico, si applicano le norme di cui al combinato disposto degli articoli 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e n. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, nonchè della legge 4 aprile 1953. n. 240.

Art. 3.

Per essere ammessi al predetto esame gli aspiranti dovranno presentare all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica domanda redatta in carta bollata non oltre il 30 settembre 1953.

In detta domanda dovrà essere indicata la lingua straniera (inglese, francese, tedesco), nella quale l'aspirante intenda sostenere la prova obbligatoria di esame e la lingua o le lingue straniere nelle quali voglia sostenere la prova facoltativa di esame.

Art. 4.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro veterinario del Consiglio superiore di sanità;

c) di un ispettore generale veterinario appartenente ai ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) di due professori di Facoltà di medicina veterinaria.

Per le prove di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti si siano dichiarati pronti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di qualcuno della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo di grado non inferiore al 9°, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Le prove di esami si svolgeranno secondo le norme contenute *nei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960 e 25 giugno 1914*, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042. Esse verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte:

1) igiene zootecnica;

2) etiologia e patologia delle malattie infettive e delle malattie parassitarie degli animali;

3) profilassi e polizia veterinaria delle malattie infettive e delle malattie parassitarie degli animali.

Prove pratiche:

1) microscopia, microbiologia e parassitologia applicata all'igiene,

2) clinica medica veterinaria;

3) tecnica necroscopica in rapporto alla diagnosi delle malattie infettive.

Prove orali tecniche:

1) materie delle prove scritte e pratiche;

2) ispezione delle carni da macello;

3) legislazione e ordinamento sanitario ed amministrativo della Repubblica.

Prove orali di lingua:

Conoscenza di una lingua obbligatoria (inglese, francese, tedesco) e di altre facoltative.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Il direttore capo della Divisione personale dell'Alto Commissariato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1953
Registro n. 81 Presidenza, foglio n. 73. — FERRARI

(4272)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a quattordici posti di segretario di 2ª classe di Soprintendenza (gruppo B, grado 11°) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione stessa.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale è stato disposto che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vennero estese a coloro che parteciparono alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che proroga i limiti massimi di età per la partecipazione ai concorsi per la ammissione nelle Amministrazioni dello Stato in favore dei colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, col quale vengono estese le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti, ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, circa aggiunte all'art. 1 del regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 4 marzo 1948, n. 137, che reca norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale:

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1950, n. 465, che eleva il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi in favore degli assistenti ordinari, straordinari, ecc. delle Università;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, che eleva temporaneamente il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, relativo alle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, che reca norme sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 13 aprile n. 340 che reca modificazioni alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006 sull'ordinamento per gli Archivi di Stato;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame per quattordici posti di segretario di 2ª classe di Soprintendenza (gruppo *B*, grado 11°) riservato ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione degli Archivi di Stato in servizio nella stessa Amministrazione da almeno tre anni alla data del presente bando.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 32 e indirizzate al Ministero dell'interno (Ufficio centrale degli archivi di Stato) dovranno essere presentate alla Direzione dell'archivio di Stato o all'Ufficio presso il quale prestano servizio o sono distaccati gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di sessanta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di sessanta gior-

ni, soltanto regolare domanda d'ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente e comunque non oltre quindici giorni dopo la scadenza del termine stesso.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo e la data di nascita ed il preciso loro domicilio o recapito, con l'elencazione dei documenti allegati, nonchè la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I concorrenti potranno tuttavia indicare a quale archivio preferirebbero essere assegnati, per quel conto che di codesto desiderio il Ministero crederà di tenere.

Nella domanda dovrà esplicitamente essere dichiarata la lingua obbligatoria scelta dal candidato (n. IV del successivo art. 7).

Art. 3.

A corredo della domanda, possibilmente dattilografata, il personale di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1 deve produrre:

1) copia dello stato di servizio civile rilasciata in carta legale da L. 40;

2) diploma originale o copia autentica notarile della maturità classica.

Il personale non di ruolo non ancora inquadrato nei ruoli speciali transitori deve produrre:

1. Estratto dell'atto di nascita (su carta da bollo da L. 40), da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35° anno di età alla data del presente decreto, debitamente legalizzato.

Il detto limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e per i combattenti della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico e per le altre categorie assimilate ai combattenti.

Tale limite di età è poi elevato ad anni 45 a norma delle disposizioni in vigore:

a) per coloro che siano mutilati e invalidi di guerra, mutilati o invalidi della lotta di liberazione o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra.

Essi devono beneficiare, però, di pensioni o di assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni, restando esclusi, precisamente, gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e nelle voci nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione;

c) per il personale già dipendente dall'U.N.S.E.A. di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 1951, n. 64.

Detto limite è elevato ad anni 44, a norma delle disposizioni in vigore:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti della lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valore o promossi per merito di guerra. Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportate condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Gli assistenti universitari ordinari, straordinari, volontari od incaricati, potranno usufruire della protrazione dei limiti massimi di età prevista dall'art. 17 della legge 24 giugno 1950, n. 1465.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente il candidato non superi il 45° anno di età.

Coloro che furono colpiti dalle leggi razziali, godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

Si prescinde dal limite di età: *a*) per il personale di ruolo; *b*) per il personale non di ruolo già inquadrato, alla data del presente decreto, nei ruoli speciali transitori.

2. Certificato su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano, debitamente legalizzato.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge.

Il certificato di cittadinanza delle persone nate nei Comuni della provincia di Bolzano, nei comuni di Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo e Pieve di Livinallongo in provincia di Bolzano e nei comuni di Bronzolo, Termeno, Cipriano, Cortaccia, Egna, Fondo, Negrè, Montagna, Ora, Rumo, Salerno, Trodena e Valdagno in provincia di Trento, rilasciato dal Comune nel quale l'interessato risiede e legalizzato dall'autorità competente, dovrà essere integrato del visto di conferma del Commissario governativo presso l'Ente regionale dell'Alto Adige e Trentino.

3. Diploma originale o copia autentica notarile di maturità classica.

4. Certificato di buona condotta morale e civile (su carta da bollo da L. 24), di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. Certificato (su carta da bollo da L. 24) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, debitamente legalizzato.

6. Certificato generale (su carta da bollo da L. 85) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal competente Ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato.

7. Certificato medico (su carta da bollo da L. 24) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, rilasciato da un medico provinciale o militare in servizio permanente effettivo, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà legalizzata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

8. Documentazione militare:

a) ufficiali in congedo ed in servizio: copia dello stato di servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare);

b) sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

c) militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata

alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni; ~~copia del foglio matricolare~~ (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

d) riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

e) rivedibili o riformati dalle Commissioni di leva: certificato di esito di leva;

f) inscritti di leva (giovani cioè che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualifica di ufficiale in congedo, produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 40, sulla prima facciata e da L. 32 sugli intercalari.

Sulle predette copie del foglio matricolare o dello stato di servizio dei candidati ex combattenti dovranno essere annotate le aventuali benemerenze di guerra.

I candidati che rivestono la qualifica di combattenti e le altre categorie assimilate, dovranno inoltre produrre apposita dichiarazione integrativa, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalle competenti autorità militari nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione su carta da bollo da L. 24 del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione, o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante il certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi per servizio, le vedove di guerra ed il personale già dipendente dall'U.N.S.E.A. produrranno i documenti atti a comprovare il possesso di tali qualifiche alla data del presente decreto, ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

9. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, da prodursi soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

Ai fini dell'eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computati fra essi anche quelli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato munita di firma, a meno che il candidato sia munito di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi.

Tanto la fotografia, da applicarsi su foglio di carta da bollo da L. 32 che la firma dovranno essere autenticate dal Sindaco o dal notaio.

Art. 4.

Tutti i documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 4, 5, 7, 8, quando vi suppliscano ~~con certificato, su carta da bollo da L. 24,~~ del Comando del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti dal presente bando, semprechè i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata, se dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana e generale del casellario giudiziale, mentre gli altri documenti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, ad eccezione del limite di età che deve essere posseduto alla data del bando, salvo quanto prescritto dall'art. 23 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio, da determinarsi di volta in volta, per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio in sostituzione del quale i candidati dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' peraltro consentito fare riferimento a documenti presentati per la partecipazione ad altri concorsi dell'Amministrazione dell'interno, purchè i documenti di cui ai nn. 2, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 3, siano stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

In favore dei candidati di cui al penultimo comma dell'articolo 4 del presente bando l'Amministrazione potrà disporre, a loro domanda, un congruo prolungamento dei termini stabiliti per la presentazione dei documenti. Detti candidati potranno far riferimento a documenti similari a quelli richiesti, già presentati presso uffici pubblici. E' loro consentito inoltre far riferimento ad atti esistenti presso pubblici uffici e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto che si dovranno comprovare.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 6 della legge 13 aprile 1953, n. 340.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale ed avrà luogo in base al seguente programma:

Prove scritte:

I. Storia d'Italia dalle origini fino ai nostri giorni.
II. Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

Prove orali:

I. Le materia delle prove scritte.
II. Nozioni di Storia del diritto italiano.
III. Legislazione archivistica.
IV. Una lingua straniera a scelta del candidato (inglese, francese, spagnolo, tedesco).

A favore dei candidati che si sottoporranno alla prova facoltativa di lingua tedesca la Commissione potrà attribuire un punto, da aggiungersi al punteggio complessivo stabilito a norma dell'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale, nonchè della sede e data di svolgi-

mento delle prove stesse, a mezzo della Direzione dell'archivio di Stato ove hanno presentato domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio nella sede cui saranno destinati entro il termine che verrà loro notificato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio della Giunta del Consiglio superiore degli archivi avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11°.

Per coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio della Giunta predetta ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, la Giunta ha la facoltà di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e quello di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando, valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1953

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti addì 1° agosto 1953
Registro n. 23 Interno, foglio n. 75 — DE ROSSI

(4171)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI
(A.N.A.S.)

Graduatoria del concorso per titoli a trentaquattro posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'A.N.A.S., indetto con decreto Ministeriale 28 febbraio 1952, n. 2572.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni;

Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38. ed il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificati con la legge 29 gennaio 1952, n. 41;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1952, n. 2572 (registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1952, registro n. 2, foglio n. 139), con il quale, in applicazione del penultimo comma dell'articolo 32 del detto decreto legislativo n. 547, modificato secondo il disposto dell'articolo unico della citata legge di ratifica n. 41, è stato indetto un concorso per titoli, in base a graduatoria di merito, a trentaquattro posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'A.N.A.S., dovendo i restanti quattro posti in atto disponibili nel detto ruolo essere riservati agli invalidi di guerra e per fatti di guerra in applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1952, n. 9293 (registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1952, registro n. 3, foglio n. 192) con il quale è stata revocata a tutti gli effetti la nomina conferita, a decorrere dal 1° settembre 1948, al sig. Puglia Francesco Paolo, nel ruolo del personale subalterno dell'A.N.A.S.;

Considerato che per tal fatto si è reso disponibile un altro posto, che può essere conferito a norma dell'art. 3 del sovracitato regio decreto n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1952, n. 13063 (registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1952, registro n. 3. foglio n. 231), con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per titoli di cui alle premesse:

1.	Roberti Alfredo fu Luigi, orfano di guerra	punti 23,750
2.	Cicognani Antonio fu Vincenzo, ex combattente	» 23,500
3.	Natalini Giovanni di Amedeo, ex combattente	» 22,375
4.	Vendruscolo Domenico fu Luigi, ex combattente, ammogliato con due figli	» 21,250
5.	Mariani Saverio fu Pietro, ex combattente, ammogliato con un figlio	» 21,250
6.	Buffadini Riccardo fu Antonio, ex combattente	» 20,750
7.	Cammarota Giuseppe fu Francesco, ex combattente	» 20,500
8.	Rossi Simplicio di Antonio	» 20,500
9.	Ferrara Rocco di Antonio	» 20,250
10.	Semplici Attilio di Pietro, ex combattente, ammogliato con tre figli	» 19,750
11.	Marchetti Giovanni di Luigi, ex combattente, ammogliato con due figli	» 19,750
12.	Stecconi Dino fu Luigi	» 19 —
13.	Peveraioli Gismondo fu Antonio	» 18,775
14.	Coniglione Giuseppe di Sebastiano	» 18,500
15.	Natalini Spartaco di Amedeo, ex combattente	» 18,450
16.	Sementi Luigi fu Attilio	» 18,250
17.	Giglio Costantino fu Pasquale, invalido di guerra	» 17,500
18.	Vitale Clelia fu Cesare	» 17,500
19.	Ursino Giuseppe fu Tommaso, reduce A.O.	» 17,275
20.	Antonini Luigi di Marino, ex combattente	» 17,250
21.	Mitaritonno Angelo di Vito	» 17,250
22.	Pegoraro Silvio di Giuseppe, ex combattente	» 17 —
23.	Casciardi Giuseppe fu Luigi, ex combattente	» 16,750
24.	De Vittorio Remo fu Pio, invalido di guerra	» 16,300
25.	Leonelli Mario fu Artemio, ex combattente	» 16 —

26. Perino Carlo di Gaspare, ex combattente punti 15,750
27. Pedrelli Alberto fu Pietro, ex combattente » 14,750
28. Andriani Ambrogio fu Luigi » 14,750
29. Ferroni-Parisio Umberto fu Tolomeo » 14 —
30. Di Francesco Nicola fu Alfonso » 13 —
31. Penagoli Ruggero, ex combattente » 12,500
32. Raffaele Francesco fu Vincenzo » 12,500
33. Carà Carlo fu Giuseppe » 12,400
34. Baldi Giuseppe di Antonio, ex combattente » 12,250
35. Mancini Bruno fu Giuseppe, orfano di guerra » 10,750
36. Casillo Salvatore fu Alessandro, orfano di guerra » 10,500
37. Testa Luigi fu Raffaele, ex combattente » 10,250
38. Giufrè Giuseppe di Sebastiano, ex combattente » 10 —
39. Di Nicola Leontino fu Domenico, ex combattente » 9,750
40. Tosone Pasquale fu Gaetano » 9,750

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del suddetto concorso nell'ordine appresso indicato:

1. Roberti Alfredo fu Luigi, orfano di guerra punti 23,750
2. Cicognani Antonio fu Vincenzo, ex combattente » 23,500
3. Natalini Giovanni di Amedeo, ex combattente » 22,375
4. Vendruscolo Domenico fu Luigi, ex combattente, ammogliato con due figli » 21,250
5. Mariani Saverio fu Pietro, ex combattente, ammogliato con un figlio » 21,250
6. Buffadini Riccardo fu Antonio, ex combattente » 20,750
7. Cammarota Giuseppe fu Francesco, ex combattente » 20,500
8. Rossi Simplicio di Antonio » 20,500
9. Ferrara Rocco di Antonio » 20,250
10. Semplici Attilio di Pietro, ex combattente, ammogliato con tre figli » 19,750
11. Marchetti Giovanni di Luigi, ex combattente, ammogliato con due figli » 19,750
12. Stecconi Dino fu Luigi » 19 —
13. Peveraioli Gismondo fu Antonio » 18,775
14. Coniglione Giuseppe di Sebastiano » 18,500
15. Natalini Spartaco di Amedeo, ex combattente » 18,450
16. Sementi Luigi fu Attilio » 18,250
17. Giglio Costantino fu Pasquale, invalido di guerra » 17,500
18. Vitale Clelia fu Cesare » 17,500
19. Ursino Giuseppe fu Tommaso, reduce A.O. » 17,275
20. Antonini Luigi di Marino, ex combattente » 17,250
21. Mitaritonno Angelo di Vito » 17,250
22. Pegoraro Silvio di Giuseppe, ex combattente » 17 —
23. Casciardi Giuseppe fu Luigi, ex combattente » 16,750
24. De Vittorio Remo fu Pio, invalido di guerra » 16,300
25. Leonelli Mario fu Artemio, ex combattente » 16 —
26. Perino Carlo di Gaspare, ex combattente » 15,750
27. Pedrelli Alberto fu Pietro, ex combattente » 14,750
28. Andriani Ambrogio fu Luigi » 14,750
29. Ferroni-Parisio Umberto fu Tolomeo » 14 —
30. Di Francesco Nicola fu Alfonso » 13 —
31. Penagoli Ruggero, ex combattente » 12,500
32. Raffaele Francesco fu Vincenzo » 12,500
33. Carà Carlo fu Giuseppe » 12,400
34. Baldi Giuseppe di Antonio, ex combattente » 12,250

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso predetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Mancini Bruno fu Giuseppe, orfano di guerra punti 10,750
2. Casillo Salvatore fu Alessandro, orfano di guerra » 10,500
3. Testa Luigi fu Raffaele, ex combattente » 10,250
4. Giufrè Giuseppe di Sebastiano, ex combattente » 10 —
5. Di Nicola Leontino fu Domenico, ex combattente » 9,750
6. Tosone Pasquale fu Gaetano » 9,750

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1953

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1953
Registro n. 2, foglio n. 250. — DEL GOBBO

(4303)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione giudicatrice del concorso per esami a centottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1949, n. 969, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto del 14 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1952, registro Tesoro n. 19, foglio n. 261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 1952, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per esami a centottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto Ministeriale del 12 agosto 1952;

Considerato che il direttore generale dott. Alessandro Duce ha chiesto, per motivi di servizio, di essere esonerato dall'incarico di membro effettivo dell'anzidetta Commissione e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Ernesto Mocci, ispettore generale del Ministero del tesoro, è nominato membro effettivo della Commissione giudicatrice del concorso per esami a centottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale del tesoro, in sostituzione del direttore generale dott. Alessandro Duce.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1953
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 277. - GRIMALDI

(4026)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.